



STATUTO

Art. 1 – Nome, Forma e Sede legale

Sezione 1. È istituita l'Associazione "ITALIAN INSTITUTE FOR THE FUTURE ETS" e identificata con l'acronimo "IIF". Essa è costituita e registrata in forma di Ente del Terzo Settore e regolata ai sensi del Codice del Terzo Settore, del Titolo I Cap. II, art. 14 e segg. del Codice Civile, e del presente Statuto.

Sezione 2. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generali di cui all'Art. 2.

Sezione 3. L'associazione ha sede legale in Napoli, alla via Gabriele Jannelli 390 – CAP 80131. L'eventuale variazione della Sede legale non comporta alcuna modifica di Statuto.

Sezione 4. La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art.2 – Finalità e obiettivi

Sezione 1. IIF si propone di:

- a) Diffondere in Italia i temi, le pratiche, gli strumenti dei futures studies, dell'anticipazione, della previsione sociale, della *futures literacy*.
- b) Promuovere una cultura dell'anticipazione nella collettività, al fine di realizzare una maggiore inclusione sociale, politiche transgenerazionali e sostenibili sul lungo termine.
- c) Stimolare la consapevolezza e la conoscenza delle tendenze di lungo termine e delle sfide globali del futuro nella età italiana e nella comunità internazionale.
- d) Sensibilizzare e sostenere una coscienza collettiva lungimirante, responsabile e attenta alle conseguenze delle scelte politiche, sociali ed economiche che influiscono, nel breve e lungo termine, sulle generazioni presenti e future.
- e) Produrre studi e ricerche sugli scenari futuri nel settore socio-politico, economico, scientifico e tecnologico, in un'ottica quanto più possibile interdisciplinare.
- f) Favorire lo scambio di conoscenze e pratiche tra la comunità scientifica internazionale dei futures studies e la società civile.

Sezione 2. Per il raggiungimento delle predette finalità, IIF eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- 1) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche mediante collaborazioni con enti di ricerca e atenei, sia pubblici che privati, attraverso apposite partnership, così come previsto dall'art. 2 del DPR 20 marzo 2003, n. 135, tra cui a titolo di esempio: simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico; riduzione dei consumi energetici; metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica; prevenzione, miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
- 2) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 535, e successive modificazioni, tra cui a titolo di esempio: sviluppo delle tecnologie multimediali, della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche; valorizzazione professionale del personale docente; iniziative di formazione iniziale e continua del personale; interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti.

- 3) Formazione universitaria e post-universitaria in collaborazione con università pubbliche e private mediante apposite partnership, sulle tematiche dei *futures studies* e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 2.1
- 4) Formazione extra-scolastica, destinata ai soggetti a rischio di dispersione scolastica e finalizzata al successo scolastico e formativo, attraverso percorsi formativi realizzati in collaborazione con istituti d'istruzione primaria e secondaria, anche attraverso le metodologie della *futures literacy* proposti dall'UNESCO, su temi quali, a titolo di esempio: utilizzo delle tecnologie esponenziali, sviluppo sostenibile, automazione, futuro del lavoro e nuove professioni.
- 5) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, attraverso progetti di innovazione sociale.
- 6) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, attraverso l'organizzazione di eventi, seminari, pubblicazioni e progetti di cooperazione transnazionale.
- 7) Organizzazione e gestione di ulteriori attività di interesse sociale, tra cui a titolo di esempio attività editoriali (pubblicazione di riviste, saggi, monografie, report ecc.) per la promozione e diffusione dei temi di cui all'art. 2 sez. 2.

Sezione 3. IIF può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 – Appartenenza all'associazione e Soci

Sezione 1. L'appartenenza all'associazione è volontaria ed è offerta a tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Sezione 2. In seno a IIF sono istituite le seguenti categorie di Soci:

Sono Soci onorari le persone fisiche che abbiano una posizione preminente nell'ambito dei *futures studies*, e che vogliano offrire il loro prestigio accademico o professionale e la loro eventuale opera per concorrere agli obiettivi dell'associazione. I Soci onorari sono esentati dalla quota sociale e non hanno diritto di voto in Assemblea.

Sono Soci ordinari le persone fisiche che intendano sostenere economicamente e contribuire attivamente alle attività ordinarie di IIF.

Sezione 3. Le richieste di ammissione, presentate su domanda dell'interessato in forma scritta (cartacea o digitale), verranno esaminate ed eventualmente accettate dal Consiglio Direttivo che ha facoltà di rifiutare l'ammissione con deliberazione motivata da assumersi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. L'interessato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sezione 4. I Soci verseranno, all'atto dell'ammissione e del rinnovo annuale, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

Sezione 5. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.

Sezione 6. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, fatti salvi i criteri di diritto al voto previsti dalla sezione 7 del presente articolo. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità, segnalata all'interessato con massimo due solleciti scritti a distanza di massimo due mesi, e la indegnità, allorché l'associato sia incorso in palesi violazioni delle norme del presente Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti di IIF, nonché delle deliberazioni adottate dall'organo direttivo, verranno sancite dal Consiglio Direttivo. Tale provvedimento sarà comunicato all'associato, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante lettera raccomandata inviata al Presidente di IIF.

Sezione 7. Tutti i Soci, in regola con il pagamento delle rispettive quote sociali e iscritti da almeno tre mesi all'associazione, hanno diritto di partecipazione all'Assemblea annuale e alle Assemblee straordinarie nonché alla votazione degli organismi dirigenti ed essere eletti in tali organismi in caso di maggiore età.

Sezione 8. Tutti i Soci sono soggetti allo Statuto di IIF nonché a tutte le politiche, procedure, regolamenti e direttive legittimamente emanate nell'ambito di esso o di altri documenti, incluso – ma non limitato – il Codice Etico.

Sezione 9. Ogni associato ha diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con invio telematico all'interessato o con invio cartaceo, nonché presso la Sede legale dell'associazione.

Art. 4 – Organi direttivi e associativi

Gli organi di IIF sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Proviviri.

Art. 5 – Assemblea dei Soci

Sezione 1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. I Soci hanno diritto a esprimere un voto ed eventualmente a rappresentare per delega fino a un massimo di tre (3) associati.

Sezione 2. I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria o su richiesta del Consiglio o da almeno un decimo degli associati. Essa può essere convocata in qualunque sede. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun Socio a mezzo posta elettronica e contenente l'ordine del giorno, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'organizzazione del processo elettorale e delle proposte di candidature viene svolta secondo quanto descritto nel Regolamento di IIF.

Sezione 3. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Sezione 4. Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Sezione 5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

Sezione 6. Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sezione 7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Per l'adempimento dei suoi compiti e lo svolgimento delle sue attività l'Assemblea può avvalersi degli strumenti più efficaci di video-audio-conferenza, esprimendo altresì pareri via posta elettronica o altro legittimo mezzo che sia sancito da eventuali e appropriate procedure, a condizione che:

- il presidente dell'Assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

Sezione 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo strategico dell'associazione, responsabile del perseguimento delle finalità e degli obiettivi associativi e della formulazione degli indirizzi strategici. Esso è composto da un numero variabile da 7 a massimo 11 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri Soci.

Sezione 2. Il Consiglio Direttivo si compone delle seguenti cariche istituzionali:

- Presidente
- Vicepresidente
- Da un minimo di sette (7) fino a massimo di undici (11) Consiglieri, uno dei quali ricopre il ruolo di Tesoriere.

Sezione 3. Il Presidente può provvedere all'assegnazione ai Consiglieri di incarichi e responsabilità specifiche, sulla base di appropriate competenze individuali, necessità organizzative e attività da implementare. Tutte le cariche dei vari organi non sono cumulabili tra loro.

Sezione 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione:

- del Presidente;
- del Vicepresidente;
- di almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata;
- di almeno 1/3 dei Soci, su richiesta scritta e motivata.

Sezione 5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Sezione 6. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre (3) anni. I suoi membri possono essere riconfermati.

Sezione 7. Per l'adempimento dei suoi compiti e lo svolgimento delle sue attività il Consiglio può avvalersi degli strumenti più efficaci di video-audio-conferenza, esprimendo altresì pareri via posta elettronica o altro legittimo mezzo che sia sancito da eventuali e appropriate procedure, a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sezione 8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- prevedere i criteri di ammissione dei nuovi Soci e accogliere o eventualmente respingere le domande di ammissione dei Soci;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formulare gli indirizzi strategici dell'associazione sulla base dei trend del settore, sentito anche il parere del Consiglio Scientifico e gli orientamenti in merito agli indirizzi delle priorità di ricerca;
- formalizzare le opportune *policies* e direttive per la gestione ordinaria di IIF;
- elaborare il Bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il Bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il Piano-budget annuale delle attività;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
- redigere i regolamenti interni;
- redigere il piano annuale delle riunioni del Consiglio;
- formulare le linee guida della Comunicazione interna/esterna di IIF e predisporre il Piano di Comunicazione dell'Associazione;
- ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- determinare e deliberare eventuali rimborsi spese a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione;
- redigere il verbale di ogni riunione;
- adottare eventuali provvedimenti disciplinari, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Sezione 9. Il Consiglio Direttivo può proclamare vacante la posizione di un consigliere in caso questo cessi di esserne membro, a causa di mancata partecipazione alle attività del Consiglio per un periodo continuativo superiore a sei (6) mesi.

Sezione 10. Un consigliere può esser rimosso per giuste cause quali, ad esempio, assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo per un numero continuativo di riunioni pari ad almeno tre (3), violazione di articoli dello Statuto o comportamento non conforme alla legge o che comunque possa pregiudicare l'immagine di IIF.

Sezione 12. In caso di vacanza di una posizione per dimissioni o rimozione, il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente – che ne motiva le circostanze – può nominare attraverso cooptazione un nuovo membro. Tale nomina andrà sottoposta ad approvazione alla successiva Assemblea dei Soci ordinaria.

Sezione 13. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei Soci.

Art. 7 - Presidente

Sezione 1. Il Presidente è il legale rappresentante di IIF di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica tre (3) anni, rinnovabili, ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

Sezione 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e attua le delibere pronunciate dal Consiglio, inclusa

l'effettuazione delle nomine da esso approvate. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Sezione 3. Il Consiglio Direttivo di IIF può, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, con deliberazione motivata, rimuovere il Presidente dalla propria carica per giuste cause, quali ad esempio gravi inadempienze, violazione di articoli dello Statuto e del Codice Etico, comportamento non conforme alla legge o che comunque possa pregiudicare l'immagine di IIF.

Art. 8 – Vicepresidente

Sezione 1. Il Vicepresidente coadiuva le azioni del Presidente, sostituendolo in assenza di questi. Può essere incaricato, eventualmente, dal Presidente di organizzare e coordinare i lavori e le operazioni del Consiglio Direttivo.

Sezione 2. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Comitato operativo

Ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile, il Consiglio direttivo delega le funzioni di ordinaria amministrazione dell'Associazione ad un Comitato operativo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Tesoriere di IIF.

Art. 10 – Collegio dei Probiviri

Sezione 1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia dell'Associazione. Esso è composto da numero 3 (tre) membri nominati dal Consiglio direttivo tra personalità esterne all'associazione, esperte negli ambiti di cui l'associazione si occupa, e di riconosciuta onestà, probità e rigore morale. Il loro mandato scade insieme a quello del Consiglio direttivo, ed è rinnovabile.

Sezione 2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie derivanti dalle eventuali violazioni dello Statuto e dei Regolamenti da parte di Soci e membri degli organi statutari.

Sezione 3. Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o dei Regolamenti, o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale dell'Associazione o di un suo membro, può promuovere con ricorso scritto il procedimento avanti al Collegio dei Probiviri.

Una volta ricevuto il ricorso, il Collegio dei Probiviri provvederà a nominare un proprio membro al quale affidare l'istruttoria preliminare; l'istruttore, una volta accertata la non infondatezza della segnalazione, rimetterà il caso al Collegio dei Probiviri.

Il procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.

Al termine del procedimento, il Collegio a maggioranza potrà proporre un piano di risoluzione della controversia, inclusa la possibilità di comminare ammonizioni, sanzioni o espulsioni. Le proposte, adeguatamente motivate, sono sottoposte in forma scritta al Consiglio direttivo, che la ratifica con maggioranza dei due terzi.

Art. 11 – Consiglio Scientifico

Sezione 1. IIF, per lo sviluppo dei propri indirizzi specifici di ricerca e delle proprie attività operative, può avvalersi di un Consiglio Scientifico, organo consultivo al Consiglio Direttivo, che ha il duplice compito di fare proposte e di esprimere pareri su tutte le potenziali iniziative inerenti lo

studio, la ricerca, gli indirizzi scientifici che in qualche misura coinvolgono l'Associazione in quanto tale.

Sezione 2. Il Consiglio Scientifico rappresenta l'interfaccia dell'Associazione nei confronti del mondo scientifico, accademico e professionale. Il Consiglio Scientifico è guidato da un Coordinatore Scientifico ed è strutturato in Commissioni Scientifiche a orientamento tematico, tra cui il Comitato Scientifico della rivista FUTURI. Ogni Commissione è coordinata da un Chief Scientist (CS) nominato dal Consiglio Direttivo.

Sezione 3. Il Coordinatore Scientifico è nominato dal Presidente di IIF sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Sezione 4. Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno su indicazione del Presidente di IIF, in una data disgiunta dall'Assemblea dei Soci. Le Commissioni Scientifiche si riuniscono durante l'anno di esercizio almeno su base semestrale.

Art. 12 – Organo di controllo

Sezione 1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Sezione 2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 13 – Organo di revisione

Sezione 1. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Sezione 2. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 14 - Finanza

Sezione 1. Il patrimonio associativo è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà di IIF;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
- eventuali erogazioni e donazioni.

Sezione 2. Le entrate di IIF sono costituite da:

- a) quote associative, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) pubblicazioni messe a disposizione, a pagamento, sul sito Internet e sui canali di distribuzione selezionati;

- c) quote d'iscrizione ad abbonamenti ai servizi di IIF, inclusi corsi di formazione, convegni, workshop;
- d) programmi europei e bandi di finanziamento pubblici e privati;
- e) finanziamenti per programmi di ricerca pubblici e privati;
- f) consulenze a Enti pubblici o privati;
- g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - contributi, donazioni e liberalità corrisposti da amministrazioni pubbliche, da fondazioni, da enti non commerciali e da privati per lo svolgimento di attività connesse ai propri scopi istituzionali.

Sezione 3. IIF non può distribuire, neanche indirettamente, utili e/o avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a Soci fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, membri del Consiglio Direttivo, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione.

Sezione 4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sezione 5. L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Tesoriere, il Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Sezione 6. Il Tesoriere documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Sezione 7. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Art. 15 – Commistione e conflitto d'interesse

Sezione 1. Nessun Socio di IIF riceverà alcun beneficio economico o profitto dalle attività associative, dai conti finanziari e dalle risorse dell'associazione, eccetto come diversamente previsto da questo Statuto.

Sezione 2. Nessun consigliere riceverà compenso alcuno, o altro beneficio economico per il servizio prestato nel Consiglio Direttivo o nel Consiglio Scientifico. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può autorizzare, a sua insindacabile discrezione, il rimborso da parte dell'associazione delle spese effettive e ragionevoli sostenute da un consigliere o incaricato dell'associazione riguardanti la presenza agli incontri del Consiglio o altre attività deliberate.

Sezione 3. Le attività di rappresentanza del Presidente (viaggi, trasferte, visite, incontri promozionali e istituzionali, ecc.) sono autorizzate per consentire il pieno espletamento della funzione e del ruolo, sempreché in misura ragionevole e deliberate periodicamente, in misura del budget assegnato, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. Nel solo caso di impossibilità motivata del Presidente a svolgere funzioni di rappresentanza, il Vicepresidente o altri membri del Consiglio Direttivo delegati dal Presidente possono assolverle in forma vicaria e percepire eventuali rimborsi.

Sezione 4. IIF può impegnarsi in contratti o transazioni economiche con Soci, membri del Consiglio Direttivo o del Consiglio Scientifico, incaricati e/o partner dell'associazione, e con qualsiasi azienda o associazione di cui i membri del Consiglio Direttivo o del Consiglio Scientifico,

siano dipendenti o in cui abbiano interessi finanziari, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

1. i membri del Consiglio Direttivo siano a conoscenza dei rapporti e degli interessi prima che IIF si impegni nel contratto o transazione economica;
2. il Consiglio Direttivo in buona fede autorizzi il contratto o la transazione economica con la maggioranza dei voti dei membri che non hanno interesse nella transazione o nel contratto;
3. il contratto o la transazione sia conveniente per IIF e sia conforme con le leggi ed i regolamenti italiani in vigore al tempo in cui il contratto o la transazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Sezione 5. Ogni consigliere o incaricato dell'associazione agirà in modo indipendente, conforme ai propri obblighi di fronte a IIF e alla legge Italiana, al di là di qualsiasi altra affiliazione, appartenenza ad associazione o posizione ricoperta.

Sezione 6. Ogni consigliere o incaricato dell'associazione renderà palese qualsiasi interesse o affiliazione con qualsiasi entità o individuo con cui IIF è entrato, o può entrare, in contratti, accordi o qualsiasi altra transazione, e si asterrà dal votare, o dall'influenzare le decisioni riguardanti tali materie, pena il deferimento al Collegio dei Probiviri.

Art. 16 – Emendamenti allo Statuto

Sezione 1. Questo Statuto può essere emendato con il voto favorevole dei 2/3 dei membri, con diritto di voto e in regola con il versamento delle quote sociali, presenti all'Assemblea annuale debitamente convocata e regolarmente tenuta. Proposte di emendamenti saranno vagliate e stilate dal Consiglio Direttivo e inviate ai Soci almeno quindici (15) giorni prima dell'Assemblea.

Sezione 2. Gli emendamenti possono essere proposti dal Consiglio Direttivo o avanzati su richiesta al Consiglio da parte del 50%+1 dei Soci con diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote.

Art. 17 – Regolamenti

Sezione 1. IIF adotta uno specifico regolamento interno per disciplinare il funzionamento dei propri organi direttivi, l'attività dei Soci e l'espletamento di obblighi statutari quali le elezioni delle cariche direttive o lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci.

Art. 18 – Scioglimento dell'associazione

Sezione 1. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui alla sezione seguente.

Sezione 2. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 19 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.